

Legge regionale 15 dicembre 2006 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 04/01/2007

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.

Art. 9

(Acquisto di prodotti assicurativi)

1.I gruppi hanno la facoltà di operare nel campo dell'acquisto di prodotti assicurativi destinati alle famiglie e finalizzati a coprire i rischi derivanti da calamità naturali a condizione che non acquistino titoli emessi da società assicurative e che non ammettano le medesime tra i loro soci finanziatori.